

## D.L. 175/2025: UN DECRETO “TRANSIZIONE 5.0” CONFUSO E SENZA UNA DIREZIONE DI MARCIA

**Il decreto-legge n. 175 del 2025, il cosiddetto decreto “Transizione 5.0”,** è arrivato all'esame del Parlamento in un **contesto segnato da criticità profonde e strutturali:** costo dell'energia in costante aumento, incertezza normativa, difficoltà nell'autorizzazione e nella realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, rallentamento degli investimenti produttivi e calo prolungato della produzione industriale.

Sono tutti **problemI che questo provvedimento non affronta né risolve**, perché come ha sottolineato nella sua dichiarazione sul voto di fiducia il deputato del PD Andrea Gnassi, “è forte nel titolo, ‘Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili’, ma è **scarso, inefficace e debolissimo** sui contenuti. **Manca totalmente una visione di politica industriale ed energetica**, centrata sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale, sociale e territoriale.

*In tre anni di Governo, il Paese ha visto aumentare i prezzi dell'energia, moltiplicarsi le regole e ridursi la certezza del diritto, senza che sia stata definita una strategia energetica e industriale riconoscibile. Ci si sarebbe attesi un intervento capace di incidere sui nodi strutturali, anche in raccordo con la legge di Bilancio e con gli strumenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Niente di tutto questo: il provvedimento – come ha ribadito ancora Andrea Gnassi – si limita a “un insieme disorganico di misure. Non solo non restituisce una direzione di marcia, ma addirittura accresce la confusione e la complessità del quadro normativo”.*

**È emblematico il caso delle Comunità energetiche rinnovabili.** Dopo annunci e impegni pubblici, il Governo ha **definanziato il bando PNRR** a pochi giorni dalla sua scadenza, sottraendo risorse senza ripristinarle e **lasciando scoperti Comuni e comunità locali che avevano programmato investimenti.** Una scelta che colpisce direttamente i territori, anche quelli amministrati dalla maggioranza, e che tradisce l'obiettivo di promuovere una produzione energetica diffusa e partecipata.

**Analoga confusione** emerge nella disciplina delle **aree idonee** e nella realizzazione degli **impianti da fonti rinnovabili.** L'equilibrio tra sviluppo degli impianti e tutela del territorio, più volte evocato dalla maggioranza, non viene raggiunto. Le modifiche introdotte aumentano la complessità procedurale e rischiano di generare contenziosi diffusi, bloccando interi territori e rallentando ulteriormente la realizzazione degli impianti. **Le richieste di salvaguardia per le procedure già avviate**, avanzate con emendamenti di buon senso, sono state **respinte**, nonostante non comportassero oneri aggiuntivi ma servissero a evitare la perdita di progetti già in fase avanzata.

**Particolarmente critica** appare anche la **gestione del rapporto con gli enti locali.** Il decreto conferma un'**impostazione punitiva e centralistica**, che impone obiettivi senza tenere conto delle differenze territoriali, della conformazione geografica, della storia

insediativa e dei vincoli ambientali. Il **Partito Democratico** ha proposto un **modello alternativo**, fondato su **incentivi e premialità** per i territori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, anziché su meccanismi coercitivi. Una **proposta respinta**, a conferma di una visione che preferisce punire chi non riesce piuttosto che valorizzare chi fa di più.

Sul fronte degli **incentivi alle imprese**, il decreto interviene in un **quadro** già reso **instabile** da **continui cambiamenti normativi**. La **misura Transizione 5.0**, pilastro del PNRR con una dotazione iniziale di 6,3 miliardi di euro e un orizzonte pluriennale, è stata attuata con grave ritardo, regolata da una disciplina complessa e frammentata e, infine, **drasticamente ridimensionata**. Il decreto ministeriale del novembre 2025 ha ridotto le risorse a 2,5 miliardi e chiuso anticipatamente le prenotazioni, penalizzando le imprese che avevano programmato investimenti sulla base delle regole originarie. Le richieste di rifinanziamento e di riapertura ordinaria dei termini sono rimaste senza risposta, **trasformando un'opportunità strategica in una fonte di incertezza**.

Ne emerge l'assenza di una visione di politica industriale di medio-lungo periodo. Gli incentivi vengono distribuiti senza una strategia settoriale chiara, senza indicare quale modello di sviluppo industriale il Paese intenda perseguire. La **transizione non può ridursi a un elenco di crediti d'imposta**: deve essere una scelta politica, industriale e sociale, accompagnata da tempi certi, regole stabili e strumenti effettivamente accessibili, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Inoltre manca una dimensione sociale della transizione. Le politiche del Governo non affrontano il tema della **qualità del lavoro**, della **formazione continua**, della **tutela delle lavoratrici e dei lavoratori** coinvolti nei processi di riconversione produttiva. I tagli alle risorse per le comunità energetiche rinnovabili e il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili rendono evidente una distanza crescente dagli impegni assunti a livello europeo e dagli obiettivi di autonomia energetica, riduzione dei costi e contrasto alla crisi climatica.

La transizione energetica **non è solo una questione tecnica, ma democratica**: richiede il coinvolgimento dei Comuni e degli amministratori locali, che conoscono i territori, i vincoli e le vocazioni produttive. Senza una programmazione condivisa, la transizione rischia di **scaricare costi ambientali e sociali su alcuni territori**, lasciando ad altri solo i benefici.

La nostra visione è stata ben riassunta, nel corso della sua [dichiarazione di voto finale](#), dal deputato del PD Marco Simiani: “la **transizione** non può essere né calata dall'alto, né frammentata da decisioni contraddittorie. Deve essere **partecipata, condivisa, costruita insieme ai territori con obiettivi chiari e strumenti stabili**. Il nostro modello è chiaro: forte **sostegno alle rinnovabili, programmazione nazionale coordinata** ma fondata sul **protagonismo dei territori**, responsabilità condivise e **premialità** per chi contribuisce di più. Non può esistere una transizione in cui si invoca l'autonomia quando fa comodo e si accentra tutto quando bisogna decidere”.

In definitiva, il decreto si presenta come **un provvedimento ambizioso nei titoli ma debolissimo nei contenuti**, incapace di rafforzare la competitività del Paese, di dare certezze alle imprese, di sostenere i territori e di guidare una transizione energetica e industriale giusta e partecipata.

Per queste ragioni, il **Partito Democratico** ha espresso, sia al Senato sia alla Camera, **una netta contrarietà** a un provvedimento che appare molto lontano rispetto alla realtà economica e industriale del Paese e alle esigenze concrete di famiglie, imprese e comunità locali.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" [AC 2758](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnazione alla VIII Commissione Ambiente e alla X Commissione Attività produttive.*

## **Crediti d'imposta Transizione 5.0 (art. 1)**

Si introducono disposizioni in materia di **crediti d'imposta Transizione 5.0**, modificate in **sede referente al Senato**, fissando al **27 novembre 2025** il **termine** entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei servizi energetici le **comunicazioni** di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta. È conseguentemente consentita la possibilità di integrare, entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o entro una data anteriore eventualmente indicata dal Gestore), le comunicazioni presentate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

Si fornisce un'interpretazione autentica del **divieto di cumulo**, chiarendo che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso sia al credito d'imposta **Transizione 5.0** sia al credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi**. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda per entrambi i benefici sono tenute a **optare**, con modalità telematiche, **per uno solo dei due crediti** entro il 27 novembre 2025.

È precisato che la **vigilanza** sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è esercitata dal **Gestore dei servizi energetici**. Sono infine individuate le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure, quantificati in **250 milioni di euro per il 2025**.

## **Individuazione aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (art. 2, co. 1, lett. a, b, d, g, i, m, o, q)**

Si apportano modifiche di coordinamento e armonizzazione alla disciplina sulle **aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili**, al fine di ricondurre all'interno del decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico FER) i rinvii e le disposizioni che erano precedentemente collocati in altra normativa.

L'intervento aggiorna e definisce, in particolare, la disciplina relativa all'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole**, la disciplina generale delle **aree idonee su terraferma** e le regole volte a garantire che le leggi regionali, nell'individuazione delle aree idonee, assicurino il raggiungimento degli **obiettivi di potenza installata** previsti dal **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima**. Completano il quadro normativo ulteriori disposizioni di raccordo in materia di valutazioni ambientali e l'abrogazione di alcune norme del decreto legislativo n. 199 del 2021, ora trasposte nel Testo unico FER.

## **Individuazione aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (art. 2, co. 1, lett. c, h, l, p e co. 1-bis)**

Si aggiornano e si riconducono all'interno del decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico FER) le definizioni e la disciplina relative agli **impianti agrivoltaici**, alle **aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma e a mare**, nonché ai regimi amministrativi semplificati applicabili agli **impianti localizzati in aree idonee**. L'intervento riguarda inoltre la disciplina degli interventi realizzabili all'interno dei siti UNESCO, la piattaforma digitale per l'individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e la definizione degli obiettivi regionali di potenza aggiuntiva necessari al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di potenza da fonti rinnovabili previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, l'intervento è finalizzato a recepire le **osservazioni formulate dalla Commissione europea** in relazione alla milestone della **Riforma 1 della Missione 7 del capitolo REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, nonché a dare risposta alle recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa in materia di aree idonee. L'obiettivo dichiarato è quello di attribuire al Testo unico FER la funzione di riferimento normativo unitario per le procedure amministrative relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In **sede referente al Senato** si è introdotta una **disciplina transitoria**, stabilendo che le **nuove regole** in materia di definizione delle aree idonee e di applicazione dei regimi amministrativi semplificati **non si applicano alle procedure in corso** alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a svolgersi secondo la disciplina previgente. È stato inoltre previsto che, nei casi di progetti che interessano aree di elevato valore agricolo, le Regioni o le Province autonome possano esercitare l'opposizione nell'ambito della conferenza di servizi.

## **Modifiche in materia di *Golden Power* (art. 2-bis)**

In **sede referente al Senato** si sono apportate modifiche alla disciplina sui **poteri speciali del Governo (Golden Power)** relativi agli **attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**, e negli ulteriori settori rilevanti ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione Europea. Le disposizioni intervengono nel quadro delineato dalla normativa europea in materia di screening degli investimenti esteri, rafforzando e aggiornando l'ambito applicativo dei poteri speciali dello Stato.

## **Entrata in vigore (art. 3)**

Si stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal **22 novembre 2025**.